

Reg. Sent. 80/2026

Depositata il 21.01.2026

N. 1402/2025 R.G. TRIB.

N. 5411/2025 R.G.N.R.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

SENTENZA

(art. 544 e segg c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, in composizione Monocratica, Giudice *Dott. Nicola Colantonio*, all'udienza del 20/01/2026, ha pronunciato, con la lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. R. nato a (...) il (...), residente a (...) in Via (...) n. (...), attualmente detenuto per altra causa presso la Casa Circondariale di Pescara e dichiaratamente domiciliato, ex art. 161 c.p.p., in (...).

detenuto per altra causa / assente

Difensore di fiducia: Avv.to M. D. G. del Foro di Pescara

IMPUTATO:

del reato di cui all'art. 385 c.p. perché, essendo sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Pescara in Via (...), ordinanza N. SIUS (...) emessa dal Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila e SIEP (...) Procura Generale della Repubblica c/o la Corte d'Appello di L'Aquila (con autorizzazione ad assentarsi dal domicilio dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00 per esigenze primarie) se ne allontanava senza autorizzazione dell'A.G. procedente.

Con la recidiva reiterata infraquinquennale.

In Pescara, il 09/09/2024

Conclusioni delle parti:

P.M. in persona della Dott.ssa Lorella De Bonis;

Avv.to M. D. G. per l'imputato M. R.;

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio M. R. contestandogli il reato riportato in epigrafe. All'udienza predibattimentale del 20 gennaio 2026, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Tribunale ha pronunciato Sentenza ex art. 554 ter cpp, di cui è stata data lettura in aula, atteso che gli elementi acquisiti, desumibili dalle risultanze investigative riportate nel fascicolo del P.M., non consentivano una ragionevole previsione di condanna.

Invero, preliminarmente è necessario richiamare le ordinanze N. SIUS (...) e N. SIEP (...), emesse rispettivamente in data (...) ed in data (...) dal Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila, con le quali l'imputato veniva ammesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione sita in Pescara, alla Via (...), con la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione fatta salva la possibilità di uscire dalle ore 09:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00 per sovvenire alle proprie esigenze primarie di vita.

Ciò posto, si rileva che, in data 09/09/2024 alle ore 08:45, nel normale svolgimento del servizio di controllo del territorio, gli agenti operanti, transitando in Via (...) e nella specie presso l'attività commerciale "(...)" sita al civico n. (...), sottoponevano a controllo il M. R.. Mediante consultazione in banca dati SDI, il personale accertava che il prevenuto era sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la propria abitazione sita in Pescara, alla Via (...); lo stesso risultava autorizzato ad uscire dal domicilio negli orari ivi indicati per recarsi in Via (...), presso la citata attività commerciale, luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, nonché per sopperire alle proprie primarie esigenze di vita.

Gli agenti, pertanto, verificavano che il M. R., già alle ore 08:45 del giorno 9 settembre 2024, si trovava all'interno dell'attività commerciale "(...)" in orario non consentito, in violazione delle prescrizioni del Magistrato di Sorveglianza.

Ciò posto, se per un verso non v'è dubbio che il prevenuto sia stato rinvenuto al di fuori della propria abitazione alle ore 08:45, e quindi in orario non consentito, dall'altro non è tuttavia possibile escludere che l'assenza nell'abitazione del M., per soli 15 minuti in totale, sia da addebitare ad un errore scusabile sull'orario da parte dello stesso. Difatti, è da rilevare che l'imputato veniva rintracciato presso il luogo ove svolgeva la propria attività lavorativa, per la

quale era stato espressamente autorizzato dall'ordinanza sopra emarginata.

L'imputato, con lo svolgimento di attività lavorativa, palesava chiaramente l'intenzione di adeguare la propria condotta alle regole di civile convivenza, anche al fine di raggiungere un pieno e corretto reinserimento sociale: tale circostanza è pienamente idonea ad escludere la sussistenza in capo al M. della volontà di trasgredire le prescrizioni del Tribunale di Sorveglianza de L'Aquila; ciò deve affermarsi in quanto il prevenuto veniva rintracciato presso l'attività commerciale "(...)" in Via (...) (sita, peraltro, nelle immediate vicinanze della propria abitazione) soltanto 15 minuti prima dell'orario consentito dall'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza e per l'esplicazione di attività lavorativa lecita.

Di conseguenza, il brevissimo lasso temporale, rispetto all'orario autorizzato, e la circostanza che il prevenuto si attivava per esplicare un'attività capace di garantire mezzi di sostentamento ed il corretto reinserimento sociale costituiscono elementi che escludono di poter ritenere sussistente in capo al M. il dolo generico necessario per integrare il reato di cui all'art. 385 c.p. a lui ascritto: pare, piuttosto, emergere che l'imputato sia incorso in un errore nella considerazione dell'orario di uscita dall'abitazione.

Pertanto, non emergendo sufficienti elementi che inducono a ritenere sussistenti ragionevoli possibilità di pervenire ad una condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 c.p. ascrittogli, non emergendo circostanze sufficienti dalle quali possa desumersi il dolo generico necessario per la sussistenza del reato, ai sensi dell'art. 554 ter primo comma c.p.p., deve dichiararsi, nei confronti di M. R., Sentenza non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l'art. 554 ter c.p.p., dichiara non luogo a procedere nei confronti di M. R. perché il fatto non costituisce reato.

Pescara, 20/01/2026

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio